

**Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 322
ad iniziativa del Consigliere Traversini: Modifiche alla legge regionale 3 ottobre
2019, n. 33 “Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima
e del turismo marittimo”**

Signori Consiglieri,

con questa proposta di legge si intende modificare la legge regionale 33/2019, con la quale è stata inserita nell'ordinamento regionale una disciplina organica in materia di diversificazione dell'attività di pesca.

La modifica si rende necessaria al fine di evitare l'impugnativa della legge regionale sopra richiamata, che ad avviso del Governo italiano contiene alcune disposizioni che risultano essere di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 117 della Costituzione.

Più in dettaglio, relativamente ai fabbricati utilizzati per le attività di ittiturismo occorre modificare l'articolo 5 che dispone per gli stessi la natura di bene strumentale all'esercizio dell'attività ittica, “sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica”. Ad avviso dell'amministrazione centrale competente, infatti, questa precisazione andrebbe oltre la competenza legislativa regionale per invadere quella statale in materia di “catasto”. Si rende pertanto necessario sopprimere all'articolo 5 le parole “sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica”.

E' inoltre opportuno modificare l'articolo 6 in materia di adempimenti richiesti per l'esercizio dell'attività di pescaturismo ed ittiturismo, specificando in modo espresso l'applicazione dell'articolo 19 bis della legge 241/1990 in materia di semplificazione del procedimento.

La terza modifica riguarda, infine, l'articolo 11 che introduce nell'ordinamento regionale la tipologia del servizio di alloggio e prima colazione a bordo di unità da diporto, il cosiddetto boat & breakfast. Al riguardo, sia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che quello di Giustizia rilevano che tale disciplina rientra nella materia “tutela della concorrenza”, di esclusiva competenza statale. Di conseguenza, si dispone l'abrogazione dell'articolo 11.